

# SABILA Srl

Capitale Sociale € 234.000,00 int. versato

Sede Legale: 65129 PESCARA – Via Garigliano, 5

Partita IVA e Codice Fiscale 0024858 068 0

MPE000361 - CCLAA N. 48317 – REG. SOC. TRIB. PE N. 3258

I.C.(Vat): IT00248580680

**Amministrazione e Stabilimento:**

66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – ITALY -

Frazione SAMBUCETO - Via Bolzano, 2

Tel. ++39-085-4462226 – Fax ++39-085-4462270

<http://www.sabila.it> – E-mail: [sabilait@tin.it](mailto:sabilait@tin.it) – [info@sabila.it](mailto:info@sabila.it)

Data 06/05/2014

Ns/Rif. Ing. Francesco Laureti

**All'attenzione dei CREDITORI**

Vs/Rif.

Spett.le Fornitore

La scrivente SABILA S.r.l. con la presente rappresenta quanto segue.

Con ricorso depositato in data 5.3.2014 (che si allega in copia) la società ha chiesto al Tribunale di Chieti di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, Legge Fallimentare, chiedendo termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, per il deposito del piano e della documentazione richiesta dall'art. 161, commi 2 e 3 Legge Fallimentare, salva la possibilità di presentare entro il medesimo termine eventuale ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare.

Con provvedimento del 11.3.2014, depositato in cancelleria il 12.3.2014 il Tribunale di Chieti ha concesso alla ricorrente termine fino al 9 luglio 2014 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo nominando quali commissari giudiziali l'Avv. Piergiorgio De Medio ed il Dott. Nicola Scamuffo in collegialità.

Poichè a norma dell'art. 168 L.F. dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, né acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice, Vi invitiamo a sospendere l'esperimento di azioni di recupero nelle more della procedura.

Tanto premesso evidenziamo che nel ricorso ex art. 161 L.F. (che si allega in copia) la società ha esposto sommariamente le linee guide dello strumento cui fare ricorso e delle condizioni che avrebbero determinato la presentazione di una domanda di concordato o di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F..

Si è rappresentato che la prima ipotesi di soluzione della crisi aziendale passa attraverso la stipula di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. da stipulare con i fornitori e le banche che prevede, in estrema sintesi, la pianificazione un rientro a medio lungo termine con le banche delle esposizioni in essere, la eventuale trasformazione del debito da chirografario in ipotecario (con concessione di garanzie ipotecarie anche da parte di terzi soggetti diversi dalla Sabila S.r.l.), l'erogazione da parte delle banche di nuova finanza (prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L.F.) finalizzata a continuare l'attività e a definire i rapporti con i fornitori.

La stipula di un accordo di ristrutturazione consentirebbe ai creditori chirografari di essere soddisfatti in tempi celeri ed in unica soluzione.

Laddove la soluzione sopra prospettata non fosse praticabile per mancato accordo con i soggetti interessati o per la constatata impossibilità di proseguire l'attività con verosimili prospettive di redditività (ad esempio per mancanza di commesse), si è ipotizzato il ricorso ad un concordato preventivo totalmente liquidatorio con cessione dei beni ai creditori (da vendere nelle forme previste dalla Legge Fallimentare, all'esito della omologa del concordato e della nomina di un Liquidatore Giudiziale) con pagamento dei creditori all'esito delle vendite dei beni e nel rispetto dei criteri legali di prelazione.

Ciò posto, dovendo elaborare il contenuto di eventuale accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. da negoziare con le banche, con la presente si chiede di manifestare per iscritto, entro il termine di giorni sette a decorrere dalla ricezione della presente, la Vs. disponibilità ad aderire un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (da sottoporre all'omologa del Tribunale entro il 9.7.2014) e a definire transattivamente il rapporto in essere, mediante pagamento da parte della società di una somma pari al 50% del credito vantato per sorte capitale, con esclusione degli interessi di mora e di ogni altra spesa.

In attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti

SABILA SRL  
Liquidatore  
[Firma]